



CIRCOLARE 2-2019
FATTURA ELETTRONICA

Ostiglia (MN)

21 febbraio 2019



SOMMARIO

Fonti normative:.....	3
Premessa.....	3
Avvertenze.....	4
DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELL'E-FATTURA.....	5
MOMENTO E DATA DI EMISSIONE.....	5
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE.....	6
NUMERO DI PROTOCOLLO.....	6
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	6
FATTURA IMMEDIATA.....	7
FATTURA ACCOMPAGNATORIA.....	7
FATTURA DIFFERITA.....	7
DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT).....	8
CONSEGNA O SPEDIZIONE.....	9
DETRAZIONE DELL'IVA.....	10
FATTURA EMESSA A SEGUITO DI SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE -OPERAZIONI VERSO CONSUMATORI FINALI (B2C).....	10
FATTURA EMESSA VERSO IL CONDOMINIO.....	11
FATTURA EMESSA VERSO NON RESIDENTI IDENTIFICATI IN ITALIA.....	12
SOGGETTI IN REGIME SPECIALE O FORFETTARIO.....	12
ASSOCIAZIONI IN REGIME 398/1991 CON PARTITA IVA E PRO-LOCO.....	13
OPERATORI SANITARI.....	14
IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI.....	15
FATTURA NON DI PROPRIA COMPETENZA.....	15
CORRETTA REGISTRAZIONE CONTABILE.....	15
ACQUISTI INTERNI IN REVERSE CHARGE.....	15
"ESTEROMETRO".....	16



FATTURA ELETTRONICA

Chiarimenti e implicazioni operative

Fonti normative:

Legge 205/2017 – Legge di bilancio 2018- art.1 c.909;

Circolare Agenzia delle Entrate n.13/E/2018;

DI 119/2018 – Decreto Fiscale – conv. con Legge 136/2018;

Legge 145/2018 – Legge di bilancio 2019;

Legge 12/2019, di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018), in vigore dal 13 febbraio 2019.

Premessa

Lo Studio intende fornire in forma sintetica e con taglio operativo un supporto in tema di “fatturazione elettronica”.

Agli uffici amministrativi e in particolare agli addetti alla fatturazione e alla registrazione della contabilità Iva si raccomanda un ripasso delle norme e concetti in materia di emissione fattura, registrazione fattura, detrazione Iva, decorrenza esigibilità Iva, momento impositivo ai fini Iva, data emissione fattura, data di trasmissione, data ricezione, data di spedizione, data di consegna, emissione del Ddt, termini di resa (incoterms).



Avvertenze

IMPORTANZA DELL'USO DELLA PEC

L'impresa anche qualora si affidasse allo Studio "intermediario" per i servizi di generazione e invio dell'e-fatture e/o di consultazione delle e-fatture ricevute (opzione ritenuta comunque diseducativa e inutilmente costosa per l'impresa) dovrà comunque gestire la propria PEC (Posta elettronica certificata) con continuità e diligenza. E' indispensabile che l'impresa abbia costantemente in evidenza sul proprio PC l'account della propria PEC in quanto quasi quotidianamente gli Enti, i clienti e i fornitori utilizzano l'indirizzo PEC per comunicare con l'impresa.

IMPORTANZA DI DISPORRE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO FISCONLINE

Le credenziali Fisconline (utente, password e pin) permettono all'impresa di poter accedere all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate sia per consultare le informazioni fiscali e tributarie (cassetto fiscale) che per consultare le fatture elettroniche ricevute dai fornitori ed emesse verso clienti (portale "fatture/corrispettivi").

E' stato riscontrato che in questa prima fase di avvio del sistema E-fattura, il sistema di interscambio SDI non è riuscito a recapitare alcune fatture, soprattutto utenze, sulle piattaforme private che le aziende generalmente hanno adottato. Lo SDI previa notifica inviata al destinatario via PEC deposita sul portale "fatture e corrispettivi" la fattura non recapitata. Si rende necessario pertanto procedere ad un controllo periodico nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la presenza di fatture non recapitate.

Lo Studio sta fornendo assistenza alle imprese per procedere alla richiesta delle suddette credenziali.

Per le società il legale rappresentante deve ottenere le proprie credenziali personali e richiedere le credenziali della società che rappresenta. L'accesso al portale "fatture e corrispettivi" della società avviene solo dopo essere entrati nell'area riservata del legale rappresentante.

La richiesta delle credenziali deve avvenire solamente con la presenza fisica del soggetto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Lo Studio interverrà per tutte le fasi conseguenti dalla configurazione all'assistenza nella consultazione.

ALCUNI CONCETTI



DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELL'E-FATTURA

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.

Se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

MOMENTO E DATA DI EMISSIONE

La fattura elettronica può essere emessa (nel senso di trasmessa) non immediatamente;

Nessuna sanzione è applicabile se la fattura è emessa (trasmessa) entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva. Pertanto il termine massimo per i contribuenti mensili era il 16/02/2019 per le operazioni effettuate nel mese di gennaio e sarà il 16/03/2019 per le operazioni effettuate nel mese di febbraio.

Il termine massimo per i contribuenti trimestrali è il 16/05/2019 per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2019.

Questa agevolazione vale per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30/09/2019 per i contribuenti mensili.

La data di emissione da inserire nella fattura elettronica tranne il caso di fattura differita coincide con la data di effettuazione dell'operazione.

La fattura si considera emessa alla data risultante nel campo "data" indicato internamente al file Xml. (non sono previsti scarti della fattura in caso di asimmetria tra data di emissione e data di trasmissione al Sdi).

La fattura non si considera emessa fino a quando non consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione della controparte.

Dal 1° luglio 2019 la fattura immediata prevederà la emissione (trasmissione) entro il termine di 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (art.6 del DPR 633/72 Testo Unico IVA).

L'art.21 del DPR 633/72 Testo Unico IVA, risulta modificato in quanto impone di indicare in fattura anche "la data di effettuazione della cessione o della prestazione ovvero la data dell'incasso se diversa e antecedente".



Il nuovo obbligo non incorrerà , tuttavia, per che emetterà (trasmetterà) la fattura nello stesso giorno di effettuazione (entro le ore 24.00).

Entro luglio 2019 potrebbero intervenire ulteriori chiarimenti in merito e qualora non vi fosse l'obbligo di indicare la data di effettuazione dell'operazione, al fine di verificare il rispetto dei 10 giorni dall'emissione alla trasmissione, lo SDI dovrà prevedere un proprio automatismo di controllo.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE

Nel registro vendite la registrazione delle fatture emesse sia immediate che differite deve essere effettuata entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione ma con riferimento al detto mese di effettuazione.

Occorre quindi verificare che il software di registrazione preveda la possibilità di imputare l'esigibilità dell'Iva nel mese dell'operazione anche se la data di registrazione è riferita al mese successivo entro il 15.

NUMERO DI PROTOCOLLO

E' stato abrogato l'obbligo di numerazione progressiva della fattura di acquisto (fattura passiva).

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Per quanto riguarda il momento di effettuazione, occorre distinguere tra:

- **cessioni di beni immobili**, che si considerano effettuate al momento della stipulazione dell'atto;
- **cessione di beni mobili**, per cui rileva il momento della consegna o spedizione dei beni;
- **prestazioni di servizi**, per cui rileva il momento del pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, qualora antecedentemente al verificarsi degli eventi appena evidenziati è **pagato**, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione, per la somma corrisposta, si considera effettuata e sorge l'obbligo di emettere la fattura (articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972).

Atteso che il momento in cui l'operazione si considera effettuata coincide, altresì, con il momento in cui l'imposta diviene esigibile (articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972), occorre adempiere agli ulteriori obblighi ad essa connessi (es. registrazione della fattura, liquidazione e pagamento dell'eventuale



imposta, ecc.). I medesimi obblighi sorgono anche quando, antecedentemente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, è emessa comunque la fattura.

FATTURA IMMEDIATA

La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione, ossia:

- all'atto della consegna o spedizione per i beni mobili;
- al momento della stipulazione dell'atto notarile per i beni immobili;
- al momento del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi

La fattura si considera emessa all'atto della consegna o spedizione al cliente ovvero all'atto della sua trasmissione elettronica (non assume alcuna rilevanza il momento di compilazione del documento).

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

La fattura accompagnatoria deve riportare sia gli elementi della fattura che le informazioni sul trasporto dei beni venduti; pertanto, come il DDT, accompagna la merce durante il viaggio.

FATTURA DIFFERITA

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 15 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 12 febbraio 2019 avendo cura di:

emettere al momento della cessione (15 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;

datare la fattura elettronica con la data del 12 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);

far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Più precisamente la fattura differita può essere emessa, in alternativa a quella immediata, con riferimento alle cessioni di beni mobili la cui consegna risulti da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.



In tal caso, la fattura differita è emessa, come già ricordato, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna spedizione e consente quindi di raggruppare in un'unica fattura tutte le consegne fatte allo stesso cliente nel corso dello stesso mese solare.

La fattura differita deve contenere, oltre agli elementi indicati in precedenza, anche la data e il numero dei documenti di trasporto a cui si riferisce.

Se anteriormente all'emissione dei documenti di trasporto, il cedente/prestatore riceve il pagamento parziale o totale del corrispettivo, egli deve emettere la relativa fattura immediata nel giorno in cui è avvenuto il pagamento. Se il pagamento ha luogo contestualmente o successivamente all'emissione del documento di trasporto, resta la facoltà per il cedente di emettere fattura differita.

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), la fattura può essere emessa anche per le prestazioni di servizi, individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto. Anche in tal caso, la fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)

Il DPR 472/96 ha introdotto il cosiddetto Documento di Trasporto (DDT) in sostituzione della precedente Bolla di Accompagnamento; il DDT certifica il trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente).

I beni viaggianti non devono quindi più essere scortati obbligatoriamente da un documento durante il trasporto.

Non occorre emettere il documento di trasporto, cosiddetto DDT, per le consegne di beni ceduti con fatturazione immediata. L'obbligo di emissione permane, invece, nel caso in cui si voglia utilizzare la fatturazione differita; il DDT non deve necessariamente accompagnare i beni ceduti, ma può anche essere spedito o inviato per corriere, fax o posta elettronica. Il DDT è inoltre utilizzabile per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà (in lavorazione, deposito, comodato, ecc.).

Il DDT deve essere emesso in almeno 2 copie, in forma libera, e deve contenere:

- 1) la data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione)
- 2) le generalità del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto;
- 3) la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.



E' il caso di far presente che oltre ai citati elementi occorre anche numerare progressivamente il DDT dato che ai fini dell'emissione della fattura differita, è necessario che in quest'ultima vi sia l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto o di consegna.

Qualora il trasporto dei beni richieda la presenza di più vettori nell'ambito dell'intera tratta, il contribuente deve utilizzare i documenti di trasporto indicando almeno le generalità del primo incaricato del trasporto.

Ricordiamo infine che in base a quanto previsto dall'art. 53, c. 1 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 in tema di superamento della presunzione di acquisto, la consegna dei beni dati "... in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà..." può risultare, oltre che dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile in conformità dell'art. 39 dello stesso decreto, anche da altro documento conservato a norma dello stesso articolo. A tal fine il DDT deve contenere l'espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni etc.) con l'obbligo di conservazione sia da parte dell'emittente che del soggetto destinatario dei beni.

Importanza della conservazione dei DDT

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

CONSEGNA O SPEDIZIONE

Relativamente alla cessione di beni mobili, la normativa Iva parla di "**consegna o spedizione**" della cosa al cliente. La consegna consente all'acquirente di entrare in possesso della cosa e può essere effettiva, quando si trasferisce la disponibilità fisica del bene al cessionario, il quale viene fisicamente in possesso del bene stesso, ovvero documentale, quando si trasferisce al cessionario il documento necessario per disporre della cosa venduta.

Se il cedente cura il trasporto dei beni, la consegna si considera effettuata quando gli stessi entrano nella disponibilità del cliente, ad esempio presso il suo deposito. Se il cedente, secondo le istruzioni impartite dal cessionario, consegna i beni direttamente a terzi, la cessione si considera perfezionata «il giorno stesso della consegna o spedizione dei beni a terzi» (circolare 31 ottobre 1974, n. 42). Tuttavia,



il momento di effettuazione della cessione di un bene mobile non è individuato solo con la consegna della cosa al cliente, in quanto la normativa Iva parla alternativamente anche di spedizione.

La spedizione consiste nell'invio del bene al cliente tramite un vettore, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile. In questo caso, se è prevista una clausola cessione "franco magazzino venditore", l'operazione si considera effettuata al momento della consegna della merce al vettore.

Se, invece, la cessione viene effettuata con la clausola "franco magazzino acquirente", l'operazione è fiscalmente effettuata al momento dell'arrivo dei beni del magazzino del cliente.

Diviene ulteriormente importante ai fini dell'emissione della fattura elettronica stabilire contrattualmente le condizioni di spedizione o meglio le clausole di resa meglio conosciute come "incoterms".

DETRAZIONE DELL'IVA

L'articolo 14 del decreto legge n. 119/2018 ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 31 marzo 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 aprile 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di marzo.

FATTURA EMESSA A SEGUITO DI SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE -OPERAZIONI VERSO CONSUMATORI FINALI (B2C)

L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: [...]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale.

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:



-in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita".

-in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura (fattura di cortesia), ovvero la ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Riassumendo il comportamento da assumere nei confronti di clienti privati:

-si può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee, senza emettere per loro le fatture elettroniche, salvo che il cliente privato non richieda la fattura: in tal caso occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 00000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente;

-il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell'Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione;

-sulla copia cartacea/Pdf della fattura elettronica consegnata a mano o via mail è consigliabile riportare una dicitura del tipo «copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI».

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

FATTURA EMESSA VERSO IL CONDOMINIO

Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.



Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018:

1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.

FATTURA EMESSA VERSO NON RESIDENTI IDENTIFICATI IN ITALIA

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia (ovvero soggetti non residenti ma che dispongono in Italia di una stabile organizzazione), hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

SOGGETTI IN REGIME SPECIALE O FORFETTARIO

Sono soggettivamente esclusi dalla fattura elettronica anche alcuni fornitori minori che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014. La legge di bilancio che ha previsto un regime di flat tax che per il 2019 riguarda i soggetti fino a 65.000 e dal 2020 i soggetti fino a 100.000 euro ha precisato che per i primi esiste un esonero dall’emissione della



fattura elettronica, mentre per i secondi l'obbligo sussisterà. Pertanto per i contribuenti che potranno utilizzare il regime sostitutivo della flat tax e che avranno compensi tra 65.001 e 100.000 euro saranno, comunque, obbligati all'emissione delle fatture elettroniche.

Più in generale si ricorda che per i minimi e forfettari se sono esclusi (nei limiti sopra indicati) dall'emissione della fattura elettronica tra privati, non lo sono verso le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda le regole di ricezione delle fatture, i loro fornitori sono obbligati ad inviare la fattura elettronica tramite il SdI con un codice destinatario convenzionale ("0000000") e potranno accompagnare la stessa con un invio della fattura in modalità analogica. Il soggetto minimo o forfettario non sarà comunque obbligato a conservare in elettronico le fatture anche se ricevute in elettronico a meno che non sia lui a scegliere di gestire il flusso in elettronico.

ASSOCIAZIONI IN REGIME 398/1991 CON PARTITA IVA E PRO-LOCO

Questi enti non commerciali non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l'esonero dalla fatturazione elettronica per "i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".

Da un successivo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate si conferma che le predette associazioni possono emettere direttamente fatture elettroniche al committente in luogo dell'emissione obbligatoria della fattura elettronica da parte del committente per loro conto.

Con riferimento alle Associazioni sportive dilettantistiche, si chiarisce che si potranno riscontrare, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, nell'area riservata dell'Associazione le fatture elettroniche emesse per loro conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano: il cessionario/committente predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell'ASD (partita Iva e altri dati anagrafici) nella sezione «cedente/prestatore», i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorre scegliere «CC» in quanto emessa dal



cessionario/committente). Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà «attiva» per l'ASD e «passiva» per il suo cliente titolare di partita Iva).

Si precisa anche che nulla vieta che sia l'ASD a emettere autonomamente la fattura elettronica (tipo documento TD1) ma esponendo l'Iva (e non in reverse charge) nel documento. risulterà «attiva» per l'ASD e «passiva» per il suo cliente titolare di partita Iva).

OPERATORI SANITARI

Il Dl 119/2018 (convertito in legge 136/2018) come modificato dalla legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ha esteso l'esclusione dall'obbligo di fattura elettronica anche agli operatori sanitari che inviano i dati delle fatture al Sistema della Tessera Sanitaria.

Il divieto di emissione degli operatori sanitari dall'obbligo di emettere fattura elettronica incontra due tipologie di limiti, il primo di ordine temporale in quanto le operazioni che non dovranno essere documentate con tracciato Xml attraverso il Sistema di Interscambio sono solamente quelle effettuate nel 2019. L'esclusione da un punto di vista oggettivo riguarda inoltre unicamente le fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria: tutto ciò che non deve quindi essere trasmesso tramite questo canale, funzionale alla elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, va documentato con emissione di una fattura elettronica. L'esonero interessa potenzialmente tutti gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ricompresi nell'elenco contenuto all'articolo 3 del Dlgs 175/2014 e, quindi, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri oltre a professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché ottici.

Per gli operatori sanitari quindi la legge di bilancio 2019 ha espressamente previsto che le fatture da inviarsi al sistema sanitario impongono al medico un divieto di emissione della fattura elettronica. Questa modifica comporta, come ha sottolineato l'agenzia delle Entrate in una recente risposta, che anche nel caso in cui il paziente si opponga alla trasmissione dell'informazione l'operatore sanitario non può emettere fattura elettronica. Inoltre, in base a tale previsione, l'operatore sanitario non può



decidere autonomamente di assoggettare a fattura elettronica tutte le sue certificazioni a prescindere se siano o meno destinate al Sistema Tessera Sanitaria.

Il Decreto Semplificazioni contiene inoltre la disposizione che estende il divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, se attinenti alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti della persone fisiche.

Quindi il professionista che deve emettere una fattura elettronica deve procedere a esaminare se la natura della prestazione erogata al cliente è di tipo sanitario o no. Rimane in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le altre operazioni che non hanno carattere sanitario come le cessioni di beni, l'attività di partecipazione a corsi di formazione, i servizi di consulenza.

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Con riferimento ai soggetti obbligati alla fatturazione elettronica si chiarisce che permane l'obbligo di invio dei dati per la dichiarazione precompilata (esempio: spese funebri), in quanto le disposizioni normative hanno previsto esclusioni specifiche dall'obbligo di fatturazione elettronica solo con riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali si è tenuti ad inviare i dati al sistema TS.

FATTURA NON DI PROPRIA COMPETENZA

Con riferimento al caso in cui la fattura sia caricata su un cliente estraneo al rapporto commerciale, si chiarisce che effettivamente lo Sdi controlla solo che le partite Iva indicate siano valide e che in caso accada la fattura non di propria competenza non può essere rifiutata, a differenza di quanto avviene con le analoghe fatture verso la P.A.

CORRETTA REGISTRAZIONE CONTABILE

Con riferimento alla corretta registrazione di una fattura elettronica si chiarisce che la fattura deve essere registrata in contabilità facendo riferimento alla data di ricevimento. Solo in questo modo sarebbe rispettata, ad esempio, la rilevazione delle operazioni in ordine cronologico di data nel libro giornale e solo così si rispettano le regole di detrazione come modificate dal D.L. 119/2018.

ACQUISTI INTERNI IN REVERSE CHARGE

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.



Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 "esterometro".

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una **modalità alternativa all'integrazione della fattura** possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Con riferimento alle autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972 si chiarisce che il tipo documento da utilizzare è il TD1.

In attesa di chiarimenti la semplice registrazione della fattura passiva in reverse charge con l'integrazione operata solamente in fase di registrazione e quindi con evidenza nei soli registri Iva acquisti pare non sia considerata irregolare.

“ESTEROMETRO”

L'articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/2015 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato.

Il decreto prevede tuttavia che la comunicazione mensile non è dovuta per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure siano state emesse o ricevute fatture elettroniche in formato



strutturato Xml attraverso il Sistema di Interscambio compilando solamente il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale composto da sette “ics” (vale a dire “XXXXXXX”).. In altri termini, emettere e fare transitare da SdI le fatture attive destinate a clienti esteri così come ricevere tramite il Sistema i documenti emessi da fornitori transfrontalieri elimina l’obbligo del c.d. esterometro mensile

Tra le operazioni ricomprese nell’esterometro ritroviamo anche le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi (per i quali il contribuente dovrà in alcuni casi presentare anche i modelli Intrastat), nonché le prestazioni di servizi da e verso operatori extra-Ue.

Le informazioni da comunicare sono le seguenti:

- i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Si è in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale che preveda la proroga della scadenza di presentazione della comunicazione c.d.”esterometro” dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019.

Nello stesso decreto si attende la proroga al 30 aprile 2019 dell’ultimo “spesometro” relativo alla comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018.